

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 27 gennaio 2014)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

sulle proposte di legge:

- N. 211** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 6 giugno 2012
DISCIPLINA IN MATERIA DI POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
- N. 177** a iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 31 gennaio 2012
DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA
- N. 116** a iniziativa dei Consiglieri Zinni, Natali, D'Anna
presentata in data 27 giugno 2011
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE REGIONALI DI SICUREZZA INTEGRATA E ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 211

Nuova titolazione:

DISCIPLINA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO

(Seduta del 27 gennaio 2014)

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 gennaio 2014 esaminato il testo della proposta di legge n. 211 (testo base) avente ad oggetto (nuova titolazione): "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" abbinata ai sensi dell'articolo 66 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa alle proposte di legge n. 177 e n. 116, approvata in sede referente dalla prima Commissione nella seduta del 13 gennaio 2014

esprime parere favorevole

con la raccomandazione ad apportare le seguenti modifiche:

1) l'articolo 19 sia sostituito dal seguente:

"Art. 19 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 159.800,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme già autorizzate dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) come di seguito indicato:

a) nella tabella A, per euro 70.000,00 mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 38/1988, già iscritte a carico dell'UPB 10601 del bilancio di previsione dell'anno 2014;

b) nella tabella B, per euro 89.800,00 mediante impiego di quota parte delle risorse che derivano da equivalente riduzione dell'autorizzazione di spesa della l.r. 11/2002, già iscritte a carico dell'UPB 10606 per euro 29.800,00 e a carico dell'UPB 10613 per euro 60.000,00 del bilancio di previsione per l'anno 2014.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte nell'UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ai fini della gestione, le variazioni necessarie nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

5. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 8 dell'articolo 6 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme relative alla l.r. 20/1984 iscritte nell'UPB 10501."

2) nell'articolo 21 siano aggiunti i seguenti commi:

"2 bis. Nella tabella A della l.r. 49 /2013 la voce: "Legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 Norme in materia di polizia locale - 70.000,00" è soppressa.

2 ter. Nella tabella B della l.r. 49/2013 la voce: "Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità - 289.800,00" è sostituita dalla seguente: "Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità - 200.000,00."

Il Vice Presidente della Commissione
Roberto Zaffini

SCHEDA DI ANALISI ECONOMICO - FINANZIARIA (ART. 8 L.R. 31/2001) – AGGIORNATA ALL'ANNO 2014

PdI 211 concernente: Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale

Iniziativa : Giunta regionale

Articolo	Tipologia della spesa	Durata della spesa	Anno 2014			Anni successivi
			Quantificazione	Copertura	Note	
1	Oggetto e finalità	Senza oneri				
2	Funzioni della Regione	Corrente				
3	Funzioni degli enti locali	Senza oneri				
4	Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato	Senza oneri				
5	Gestione in forma associata	Corrente				
6	Comitato tecnico consultivo per la polizia locale	Corrente		Cap 10501105	L.r. 20/84	
7	Giornata della polizia locale	Corrente				
7 bis	Finanziamento degli interventi	Senza oneri				
8	Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale	Senza oneri				
9	Organizzazione della polizia locale	Senza oneri				
10	Funzioni di polizia locale	Senza oneri				
11	Responsabile del servizio o comandante del corpo	Senza oneri				
12	Uniformi, tessere di riconoscimento e contrassegni	Senza oneri				
13	Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia	Corrente				

	locale								
14	Attività formativa	Senza oneri							
15	Corsi di prima formazione	Corrente	Continuativa						
16	Formazione e aggiornamento	Corrente	Continuativa						
17	Corsi per l'accesso	Corrente	Continuativa						
18		Corrente	Continuativa	€ 70.000,00	Cap. 10601102	Abrogazione Lr. 38/88			
19	Disposizioni finanziarie	Corrente	Continuativa	€ 29.800,00	Cap. 10606104	Riduzione Lr. 11/02	Legge finanziaria		
		Corrente	Continuativa	€ 60.000,00	Cap. 10613203	Riduzione Lr. 11/02			
19	Norme transitorie e finali	Senza oneri							
20	abrogazioni	Senza oneri							

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott. ssa Lorella Lippi)


**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 18 novembre 2013)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 211/2012 (testo base) concernente *(nuova titolazione proposta dalla Commissione)*: "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" abbinata alla proposta di legge n. 177/2012 e alla proposta di legge n. 116/2011, nel testo approvato per la terza volta dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore Roberto Broccolo nella seduta n. 54 del 18 novembre 2013;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni specificamente formulate:

- la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 è soppressa;
- la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è soppressa;
- dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
"3 bis. Nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzione all'Unione comunale le attribuzioni assegnate dalla presente legge ai Comuni ed al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000, sono esercitate rispettivamente dall'Unione e dal Presidente dell'Unione con le modalità previste dallo Statuto dell'ente associativo.";
- la lettera e bis) del comma 3 dell'articolo 6 è soppressa;
- alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 le parole: ", tra i quali possono essere individuati uno o più vice comandanti" sono soppresse;
- dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
"1 bis. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, con il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 8, possono prevedere che all'interno della categoria "addetti al coordinamento e controllo" siano inserite le seguenti figure: "Ufficiali di PM istruttori direttivi - cat. D1 giuridica - e Ufficiali superiori di PM - Professionisti di vigilanza - cat. D3 giuridica" ed individuare tra le predette figure uno o più vice comandanti.";
- al comma 2 dell'articolo 9 dopo le parole: "è costituita" sono inserite le seguenti: ", di norma,";
- al comma 3 dell'articolo 9 le parole: "sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale previo parere del CAL e della competente commissione assembleare" sono soppresse;
- dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
"c bis) svolgono ogni altro compito o mansione, previsti nel regolamento degli uffici e dei servizi, che verrà loro assegnato.";
- al comma 2 dell'articolo 11 le parole: "di responsabile del servizio o" sono soppresse;
- al comma 1 dell'articolo 15 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e devono essere organizzati in forma decentrata";
- dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La partecipazione ai corsi di cui all'articolo 17 è sostitutiva dei corsi di prima formazione previsti dal presente articolo."

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 13 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 211/2012 (testo base) concernente *(nuova titolazione proposta dalla Commissione)*: "Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale" abbinata alle proposte di legge n. 177/2012 e n. 116/2011, nel testo approvato per la terza volta dalla Commissione in sede referente;
Udito il relatore Marco Manzotti nella seduta n. 31 del 13 novembre 2013;
Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;
Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modificazioni specificamente formulate:
 - dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 sono inserite le seguenti:
 - "j bis) individua standard minimi di sicurezza che consentono agli appartenenti alla polizia locale di svolgere i compiti istituzionali assegnati in sicurezza;
 - j ter) promuove protocolli operativi tra polizia locale e Polizia di Stato o personale sanitario o altri soggetti operanti sul territorio per la sicurezza in caso di servizi di controllo, pronto intervento, trattamento sanitario obbligatorio;"
 - dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
 - "b bis) devono essere assicurati sia contro gli infortuni sul lavoro sia per la responsabilità civile;"
 - dopo il comma 1 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
 - "1 1. Il regolamento di cui al comma 1 deve comunque contenere indicazioni precise sulle modalità d'impiego di strumenti difensivi diversi dalle armi convenzionali, quali spray urticanti, casco protettivo, distanziatore in gomma, giubbotto antiproiettile e cuscino per trattamento sanitario obbligatorio;"
 - il comma 8 dell'articolo 9 è soppresso;
 - dopo il comma 6 dell'articolo 10 è inserito il seguente:
 - "6 bis. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, purché inerenti alle funzioni di polizia locale;"
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa le seguenti osservazioni:
 - a) si ritiene importante ricomprendere tra gli enti interessati all'ordinamento della polizia locale anche le Comunità montane, le Unioni di Comuni e gli Enti Parco;
 - b) si ritiene opportuno che i volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 4, debbano possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Il Presidente
Nevio Lavagnoli

Testo proposto**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione, con la presente legge:

- a) promuove un sistema integrato per la sicurezza delle persone e delle comunità con le politiche sociali, educative e territoriali della Regione e degli enti locali;
- b) disciplina l'organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

**CAPO II
Funzioni della Regione e dei Comuni,
collaborazione con le organizzazioni di
volontariato, gestione in forma associata.
Giornata della polizia locale****Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):

- a) promuove la collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con gli altri enti pubblici nazionali e locali al fine di favorire lo scambio di conoscenze e di informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio e di realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nei settori della sicurezza, ivi compresa la sicurezza sul lavoro;
- b) sostiene la progettazione degli interventi degli enti locali, anche in raccordo con i soggetti istituzionali e sociali interessati, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza;
- c) promuove iniziative educative e culturali nelle scuole secondo le finalità della legge regionale 20 novembre 1995, n. 63 (Provvedimenti a favore delle scuole marchigiane e della società civile per contribuire allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica nella lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti) o in collaborazione con soggetti pubblici o privati;
- d) favorisce l'integrazione tra gli interventi statali

Testo modificato dalla Commissione**CAPO I
Disposizioni generali****Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione, in conformità all'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, con la presente legge disciplina l'organizzazione e le funzioni di polizia locale al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, attraverso una gestione coordinata e omogenea che garantisca un adeguato controllo del territorio e concorra alla salvaguardia dei diritti di sicurezza dei cittadini.

**CAPO II
Funzioni della Regione e dei Comuni,
~~collaborazione con le organizzazioni di
volontariato, gestione in forma associata.~~
Giornata della polizia locale****Art. 2
(Funzioni della Regione)**

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:

- a) stabilisce i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;**
- b) promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;**
- c) disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, nonché delle procedure e della modulistica di servizio;**
- d) definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;**
- e) svolge attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;**
- f) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta;**
- g) promuove attività di ricerca e di documen-**

e quelli regionali in materia di immigrazione clandestina;

- e) assicura la partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali operanti nel campo di attività della presente legge.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):

- a) stabilisce i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
- b) promuove l'esercizio in forma associata delle funzioni di polizia locale, anche al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa statale e regionale;
- c) disciplina le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, nonché delle procedure e della modulistica di servizio;
- d) definisce le caratteristiche tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
- e) svolge attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- f) fornisce consulenza tecnica e giuridica alle strutture di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta;
- g) promuove attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
- h) stabilisce criteri e prevede incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;
- i) favorisce l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale;
- j) istituisce un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

3. La Giunta regionale determina le priorità, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti e degli interventi previsti al comma 1.

4. Il contributo regionale destinato ai progetti di cui alla lettera b) del comma 1 non può superare il 50 per cento della spesa prevista dal singolo progetto ed è concesso, previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 6, per le spese di progettazione e di attuazione, con esclusione di quelle relative al personale.

Art. 3

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza e in particolare:

tazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;

- h) stabilisce criteri e prevede incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;**
- i) favorisce l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale;**
- j) promuove protocolli operativi tra polizia locale e Polizia di Stato o personale sanitario o altri soggetti operanti nel territorio per la sicurezza in caso di servizi di controllo, pronto intervento, trattamento sanitario obbligatorio;**
- k) promuove la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse strutture di polizia locale;**
- l) istituisce un portale regionale della polizia locale.**

Art. 3

(Funzioni dei Comuni degli enti locali)

1. I Comuni e le Province concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza e, in particolare:

- a) approvano il regolamento del corpo o del**

- a) approvano il regolamento del corpo o del servizio di polizia locale;
- b) promuovono progetti destinati ad un effettivo ed efficace controllo del territorio dell'ente locale, ivi comprese le fasce serali e notturne, compatibilmente alle vigenti norme contrattuali di settore, previa predisposizione di un'organizzazione che tuteli la sicurezza degli appartenenti alle strutture di polizia locale coinvolti;
- c) attuano politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
- d) diffondono la cultura della convivenza civile, mediante campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, del servizio di prossimità al cittadino;
- e) promuovono iniziative di animazione socio culturale in zone a rischio nonché lo sviluppo di attività volte all'integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
- f) attuano ogni altra azione mirata a ridurre atti di inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

Art. 4

(Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato)

1. I Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato), per realizzare iniziative in collaborazione tra queste ultime e le strutture di polizia locale rivolte a promuovere l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità.

2. I volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1, in ogni caso:

- a) devono possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'accesso all'impiego presso l'ente locale, nonché i requisiti di natura psichica e fisica necessari allo svolgimento delle funzioni di polizia locale;
- b) svolgono l'attività sulla base delle indicazioni operative del comandante delle strutture di polizia locale;
- c) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- d) devono essere assicurati sia contro gli infortuni sul lavoro che per la responsabilità civile.

3. L'intervento delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari può essere richie-

servizio di polizia locale anche nell'ambito del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- b) promuovono progetti destinati ad un effettivo ed efficace controllo del territorio dell'ente locale, ivi comprese le fasce serali e notturne, compatibilmente alle vigenti norme contrattuali di settore.**

2. I Comuni e le Province possono avvalersi della Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), per indire gare centralizzate per la fornitura di beni e servizi alla polizia locale mediante apposita convenzione.

Art. 4

(Collaborazione degli enti locali con le organizzazioni di volontariato)

1. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato) per realizzare iniziative in collaborazione tra le strutture di polizia locale e le organizzazioni di volontariato medesime.

2. I volontari aderenti alle organizzazioni di cui al comma 1, in ogni caso:

- a) svolgono l'attività sulla base delle indicazioni operative del comandante delle strutture di polizia locale, degli agenti o altri soggetti previsti dalla normativa;**
- b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza degli appartenenti alle strutture di polizia locale.**

3. Identico

sto dagli enti locali anche in occasione di eventi civili, religiosi, ludico sportivi e calamitosi.

4. Le uniformi e i segni distintivi eventualmente utilizzati dai volontari devono essere tali da escludere qualunque somiglianza con le uniformi e i segni distintivi della polizia locale e delle altre forze dell'ordine.

5. Sono escluse dalle attività di cui al presente articolo quelle previste dall'articolo 3, commi 40 e seguenti, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Art. 5

(Gestione in forma associata)

1. La Regione promuove la gestione in forma associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri per la gestione in forma associata tra i Comuni, fermi restando i casi di esercizio associato obbligatorio previsti dalla normativa vigente.

2. La deliberazione di cui al comma 1 contiene in particolare:

- a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;
- b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata e i rapporti tra tali strutture e il responsabile della struttura associativa;
- c) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative.

3. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra gli enti locali singoli o associati per realizzare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

4. *Soppresso*

5. *Identico*

Art. 5

(Gestione in forma associata)

1. **La Regione promuove la gestione in forma associata dei corpi e dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale in coerenza con le dimensioni territoriali omogenee ottimali.**

2. **La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 20, comma 2, stabilisce i criteri per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, fermi restando i casi di esercizio associato obbligatorio previsti dalla normativa vigente per i Comuni.**

3. **L'atto di cui al comma 2 contiene in particolare:**

- a) **le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;**
- b) **le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata e i rapporti tra tali strutture e il responsabile della struttura associativa.**

4. **Nel caso di gestione associata mediante trasferimento di funzioni all'Unione di Comuni le attribuzioni assegnate dalla presente legge ai Comuni e al Sindaco, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 54 del d.lgs. 267/2000, sono esercitate rispettivamente dall'Unione e dal Presidente dell'Unione con le modalità previste dallo statuto dell'ente associativo.**

5. **La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra gli enti locali singoli o associati per realizzare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della ge-**

Art. 6

(Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale)

1. Il Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale, di seguito denominato "Comitato tecnico", è organo consultivo della Giunta regionale e costituisce sede di confronto per la definizione e la verifica degli atti di collaborazione istituzionale, per l'individuazione delle linee programmatiche delle iniziative regionali in materia di polizia locale e di politiche integrate di sicurezza nonché per la verifica della loro attuazione.

2. Il Comitato tecnico è istituito con deliberazione della Giunta regionale. Resta in carica per la durata della legislatura regionale e ha sede presso la struttura organizzativa regionale competente.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e protezione civile che lo presiede;
- b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di relazioni con gli enti locali o da un funzionario delegato appartenente a tale struttura;
- c) tre rappresentanti degli enti locali, di cui due designati dalla sezione regionale dell'ANCI e uno designato dalla sezione regionale dell'UPI fra i Comandanti dei corpi o servizi di polizia provinciale;
- d) tre esperti, di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due di comune accordo da quelle maggiormente rappresentative della polizia locale aventi sede nella regione;
- e) tre esperti di qualificata preparazione ed esperienza nel campo delle politiche integrate di sicurezza e di prevenzione dell'illegalità nominati dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato tecnico svolge attività di consulenza giuridica e tecnica in materia di polizia locale agli apparati di polizia locale presenti sul territorio che ne facciano richiesta.

5. Il Comitato tecnico, inoltre, formula proposte alla Giunta regionale ed esprime pareri in merito:

- a) alle caratteristiche delle uniformi e dei distinti-

stione di specifiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

Art. 6

(Comitato tecnico consultivo per la sicurezza integrata e la polizia locale)

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo per la polizia locale, di seguito denominato "Comitato tecnico", quale organo consultivo della Giunta regionale. Il Comitato tecnico costituisce sede di confronto per l'individuazione delle politiche regionali in materia di polizia locale, nonché per la verifica della loro attuazione.

2. Il Comitato tecnico ~~è istituito con deliberazione della Giunta regionale~~ **è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.** Resta in carica per la durata della legislatura regionale e ha sede presso la struttura organizzativa regionale competente.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) *identica*

- b) *identica*

- c) *identica*

- d) *identica*

- e) *soppressa*

e bis) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti degli enti locali nel territorio della regione.

4. *Soppresso*

5. Il Comitato tecnico, ~~inoltre,~~ **ferma l'espressione dei pareri ad esso attribuiti dalla presente legge,** formula proposte alla Giunta regionale ed esprime pareri in merito:

- a) *identica*

- vi di grado e di riconoscimento degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- b) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi della polizia locale;
- c) ai programmi di formazione, studio, aggiornamento e riqualificazione rivolti agli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- d) agli indirizzi volti a uniformare la modulistica e le procedure, comprese quelle per il reclutamento degli addetti della polizia locale;
- e) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione in materia di politiche integrate di sicurezza e di polizia locale;
- f) ogni altra attività di rilevante interesse per le politiche integrate di sicurezza e la polizia locale.

6. Il Comitato tecnico si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario o entro dieci giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti e può essere articolato in sottocommissioni per aree tematiche.

7. Il Presidente può invitare alle sedute, se la situazione lo richieda, senza diritto di voto, rappresentanti degli enti locali, di amministrazioni ed enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali ed esperti.

8. Ai componenti del Comitato tecnico, che non siano dipendenti in servizio presso la Regione, spetta solo un rimborso spese, determinato con legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), se risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato tecnico. Non è dovuto alcun rimborso spese nel caso in cui i componenti del Comitato tecnico non dipendenti della Regione ricevano già altro emolumento o rimborso spese dall'ente o dalla struttura di appartenenza per le attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Comitato tecnico medesimo.

9. Il Comitato tecnico si avvale di norma della struttura regionale competente e del personale ad essa assegnato. La composizione, le modalità e i criteri di funzionamento sono definiti con atto del dirigente della medesima struttura.

Art. 7

(Giornata della polizia locale)

1. È istituita la "Giornata della polizia locale" da svolgersi il 10 dicembre di ogni anno in con-

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

- e) alle iniziative di comunicazione e formazione rivolte alla popolazione in materia di politiche integrate di sicurezza e di polizia locale;
- f) ogni altra attività di rilevante interesse per le politiche integrate di sicurezza e la polizia locale.

6. Identico

7. Identico

8. Identico

9. Identico

Art. 7

(Giornata della polizia locale)

1. È istituita la "Giornata della polizia locale" da svolgersi il 10 dicembre di ogni anno in con-

comitanza con la celebrazione della “Giornata delle Marche” prevista dalla legge regionale 1° dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della “Giornata delle Marche”).

2. In occasione della “Giornata della polizia locale” sono organizzate iniziative per l’approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all’educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli appartenenti ai servizi e ai corpi di polizia locale che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle loro funzioni.

CAPO III

Ordinamento della polizia locale

Art. 8

(Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i Comuni istituiscono corpi o servizi di polizia locale e ne disciplinano con regolamento l’organizzazione.

~~comitanza con la celebrazione della “Giornata delle Marche” prevista dalla legge regionale 1° dicembre 2005, n. 26 (Istituzione della “Giornata delle Marche”)~~ **il 20 gennaio in occasione della celebrazione di “San Sebastiano” patrono della polizia locale.**

2. *Identico*

Art. 7 bis

(Finanziamento degli interventi)

1. La Giunta regionale determina annualmente i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, sentiti la competente commissione assembleare e il Comitato tecnico di cui all’articolo 6.

2. L’atto indicato al comma 1 in particolare determina le modalità di finanziamento:

- a) dei progetti per l’introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nella attività di corpi e servizi di polizia locale indicati alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2;
- b) degli interventi e progetti volti a realizzare la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le diverse strutture di polizia locale di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 2;
- c) degli interventi previsti all’articolo 5;
- d) degli interventi indicati all’articolo 13.

CAPO III

CAPO II

Ordinamento della polizia locale

Art. 8

(Istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale)

1. Per l’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge i Comuni **e le Province, nell’ambito delle rispettive competenze**, istituiscono corpi o servizi di polizia locale e ne disciplinano con regolamento l’organizzazione **e il funzionamento.**

1 bis. Le Province, ai fini di un efficace

2. I corpi di polizia locale sono istituiti purché sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, nonché di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa;
- b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
- c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione dell'infortunistica stradale.

3. La Giunta regionale definisce il numero minimo di unità di personale di polizia locale necessario per la costituzione del corpo, gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e fluttuante, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire.

4. I corpi e servizi di polizia locale adottano preferibilmente un'organizzazione improntata ai principi del decentramento e della prossimità nei confronti della collettività.

Art. 9

(Organizzazione della polizia locale)

1. Ai fini di garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, gli appartenenti alle strutture di polizia locale si articolano nelle seguenti figure professionali:

- a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito;
- b) addetti al coordinamento e controllo, tra i quali possono essere individuati uno o più vice comandanti;
- c) agenti.

2. La dotazione organica delle strutture di polizia locale è costituita di norma da un'unità di personale ogni ottocento abitanti.

3. L'ente locale può prevedere un rapporto diverso da quello di cui al comma 2 per particolari esigenze organizzative locali, con particolare riguardo alla stagionalità turistica, all'estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densi-

espletamento delle funzioni, possono promuovere, nel rispetto di quanto previsto dall'atto indicato all'articolo 5, comma 2, specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia municipale del territorio di competenza.

2. I corpi di polizia locale sono istituiti purché sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di **almeno** due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano, **e** pomeridiano **o notturno**, compresi i festivi, nonché di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa;

b) *identica*

c) *identica*

3. La Giunta regionale definisce **con l'atto indicato all'articolo 20, comma 2**, il numero minimo di unità di personale di polizia locale necessario per la costituzione del corpo, ~~gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e fluttuante,~~ nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire.

4. *Identico*

Art. 9

(Organizzazione della polizia locale)

1. *Identico*

2. La dotazione organica ottimale dei corpi di polizia locale è costituita da un'unità di personale ogni mille abitanti.

3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare lo standard indicato al comma 2, il Comune può prevedere un rapporto maggiore o minore in relazione alle disponibilità di bilancio e a particolari esigenze organizzative lo-

tà del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminosi.

4. I servizi di polizia locale o i corpi, ove istituiti, dipendono direttamente dal sindaco e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

5. Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco e riveste la categoria considerata apicale nell'ente di appartenenza.

Art. 10

(Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la prevenzione e la repressione dei comportamenti

cali, anche con riguardo alla stagionalità turistica, all'estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminosi, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali (Cal) e della competente commissione assembleare.

4. I corpi di polizia locale, ove istituiti, dipendono dal sindaco o dal presidente della Provincia e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

5. Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco o dal presidente della Provincia e riveste la categoria considerata apicale nell'ente di appartenenza. Non può essere sottoposto funzionalmente ad altri dirigenti dell'ente locale.

5 bis. I Comuni nei quali non è istituito il corpo di polizia municipale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l'istituzione di corpi di polizia locale in forma associata.

5 ter. Nel caso non sia possibile l'istituzione di corpi di polizia locale in forma associata, come indicato al comma 5 bis, i Comuni possono istituire servizi di polizia locale in forma singola o associata.

5 quater. Se il servizio di polizia locale non è eretto a corpo può essere collocato all'interno di una struttura dirigenziale più ampia, assicurando comunque la relazione diretta tra il sindaco o il presidente della Provincia e il responsabile.

5 quinquies. Nell'atto indicato all'articolo 7 bis è assicurata priorità di finanziamento all'esercizio delle funzioni di polizia locale in forma associata.

5 sexies. Lo svolgimento delle funzioni in forma singola o associata indicato al presente articolo è effettuato nel rispetto delle norme in materia di esercizio obbligatorio associato delle funzioni comunali.

Art. 10

(Funzioni di polizia locale)

1. *Identico*

che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.

2. I corpi e i servizi di polizia locale provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti e in particolare:

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza.

3. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria di competenza dell'ente locale e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

4. Gli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale svolgono ordinariamente le loro funzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ovvero di quello risultante dall'insieme degli enti associati.

5. Ai sensi delle disposizioni statali in materia, gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono compiere fuori dal territorio di competenza:

- a) missioni autorizzate per fini di collegamento e di rappresentanza;
- b) operazioni di polizia condotte durante il servizio in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
- c) attività in collaborazione con altre strutture di polizia locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in attuazione degli appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.

6. Per specifiche indagini di polizia giudiziaria, i limiti territoriali possono essere superati sulla base del provvedimento dell'autorità giudiziaria che le ha richieste.

7. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale non possono essere destinati a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

8. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono svolgere le funzioni di competenza armati, in conformità a quanto stabilito dalle nor-

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico

6. Identico

7. Soppresso

8. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale possono svolgere le funzioni di competenza armati, in conformità a quanto stabilito dalle nor-

me dello Stato. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, può prevedere l'impiego di strumenti difensivi diversi dalle armi, se autorizzati dalla normativa statale.

9. Gli enti locali possono definire specifiche tariffe per l'esecuzione di attività comunque afferenti al pubblico interesse e previste tra le attività della polizia locale, che comportino l'utilizzo, straordinario o esclusivo, di addetti e mezzi assegnati alla polizia locale medesima.

10. Le attività richieste dalle pubbliche amministrazioni sono esenti dal pagamento di tariffe.

Art. 11

(Responsabile del servizio o comandante del corpo)

1. Il responsabile del servizio di polizia locale o il comandante del corpo, ove istituito:

- a) dirige lo svolgimento delle attività di competenza ed emana gli ordini e le disposizioni organizzative e operative, nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;
- b) è responsabile della organizzazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico ed operativo degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- c) attua gli indirizzi e le direttive del sindaco.

2. L'incarico di responsabile del servizio o di comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano quelli della polizia locale.

~~me dello Stato~~ **dalla normativa statale vigente**. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, ~~può prevedere l'impiego di strumenti difensivi diversi dalle armi, se autorizzati dalla normativa statale~~ **determina nel rispetto della normativa statale vigente:**

- a) **la tipologia dei servizi per i quali si deve prevedere l'armamento;**
- b) **il numero e la tipologia delle armi in dotazione;**
- c) **le modalità di tenuta e custodia delle armi;**
- d) **i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i luoghi autorizzati.**

8 bis. Il regolamento indicato al comma 8 può prevedere l'impiego di strumenti difensivi oltre le armi convenzionali, se autorizzati dalla normativa statale, quali spray urticanti, casco protettivo, distanziatore in gomma, giubbotto antiproiettile e cuscino per trattamento sanitario obbligatorio.

9. *Identico*

10. *Identico*

Art. 11

(Responsabile del servizio o comandante del corpo)

1. Il responsabile del servizio di polizia locale o il comandante del corpo, ove istituito:

a) *identica*

b) *identica*

c) attua gli indirizzi e le direttive del sindaco **e del presidente della Provincia.**

~~2. L'incarico di responsabile del servizio o di comandante del corpo può essere attribuito agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale o ad altri soggetti aventi analogo profilo professionale di comprovata esperienza con riferimento agli specifici compiti loro affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Tale incarico è incompatibile con lo svolgimento di altri compiti o incarichi all'interno dell'ente di appartenenza, compresa la dirigenza di settori che non siano quelli della polizia locale.~~

CAPO IV**Uniformi, distintivi, gradi e
strumenti operativi****Art. 12**

*(Uniformi, tessere di riconoscimento
e contrassegni)*

1. Gli appartenenti alle strutture di polizia locale svolgono le proprie attività in uniforme, salvo i casi in cui il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, preveda diversamente.

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, disciplina:

- a) le caratteristiche delle uniformi sulla base delle diverse circostanze e specialità di impiego;
- b) gli elementi identificativi degli appartenenti alle strutture di polizia locale;
- c) i distintivi di grado, attribuiti in relazione al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- d) le categorie e le caratteristiche generali degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, anzianità e onorificenza, apponibili sull'uniforme;
- e) le caratteristiche delle tessere di riconoscimento fornite da ciascun ente agli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale;
- f) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi operativi in dotazione.

3. E' fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte, purché riprendano la foggia, i colori e i distintivi delle uniformi di cui al comma 2.

4. Uniformi e segni distintivi devono essere distinguibili rispetto a quelli delle forze dell'ordine e delle forze armate.

5. Le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi utilizzati dalle guardie giurate degli istituti di vigilanza e dal personale di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche di cui al comma 2.

6. I veicoli immatricolati ad uso esclusivo di polizia stradale di proprietà dei corpi e servizi di polizia locale sono soggetti al pagamento

CAPO IV**CAPO III****Uniformi, distintivi, gradi e
strumenti operativi****Art. 12**

*(Uniformi, tessere di riconoscimento
e contrassegni)*

1. *Identico*

2. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6, disciplina **con proprio regolamento:**

a) le caratteristiche delle uniformi in relazione alle diverse circostanze e specialità di impiego, alla cui sostituzione si provvede in maniera graduale sulla base dell'usura;

b) *identica*

c) *identica*

d) *identica*

e) *identica*

f) *identica*

3. *Soppresso*

4. *Identico*

5. *Identico*

6. *Identico*

forfettario della tassa di proprietà regionale secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

(Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia locale)

1. La Giunta regionale definisce:

- a) le caratteristiche tecniche degli strumenti trasmissivi in dotazione alle strutture di polizia locale in conformità alla normativa statale;
- b) le modalità per l'istituzione presso la sala operativa unificata permanente (SOUP), di cui all'articolo 10 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile), del numero telefonico unico di emergenza per la polizia locale collegato con il territorio regionale.

CAPO V**Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale****Art. 14**

(Attività formativa)

1. La Regione programma e realizza le attività formative degli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale previste negli articoli 15, 16 e 17, in collaborazione con gli enti locali, attraverso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), di seguito denominata "Scuola regionale".

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo indicato dagli enti locali, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per l'accesso alle diverse figure professionali, per il personale assunto a tempo determinato e per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei corsi.

3. L'attività formativa può essere svolta in forma decentrata nel territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori.

4. Gli appartenenti ai servizi e ai corpi della polizia locale assunti a tempo determinato dagli enti locali sono adibiti al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione realizzato dall'ente locale in base a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

Art. 13

(Strumenti operativi e numero telefonico unico regionale per la polizia locale)

Identico

**CAPO V
CAPO IV****Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale****Art. 14**

(Attività formativa)

Identico

5. L'albo dei docenti per le attività formative di cui al comma 1, è tenuto dalla Scuola regionale ed è istituito e aggiornato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Sono iscritti d'ufficio all'albo tutti coloro che risultano avere insegnato almeno una volta a corsi di "prima formazione" o "aggiornamento" alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La Regione organizza, dietro richiesta degli enti locali, lezioni per il conseguimento della patente di servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 15

(Corsi di prima formazione)

1. La Scuola regionale organizza corsi di prima formazione, con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi indetti per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuova unità addetta allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I corsi di prima formazione sono obbligatori entro due anni dall'assunzione.

2. In caso di assunzione tramite corsi concorso, la partecipazione agli stessi equivale alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, a condizione che i contenuti del corso predisposto dall'ente locale ai fini del concorso siano conformi a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

Art. 16

(Formazione e aggiornamento)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale degli appartenenti ai servizi o ai corpi di polizia locale, la Scuola regionale organizza:

- a) corsi di formazione specifica e di elevata specializzazione per i responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi;
- b) corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione anche in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato apposito attestato.

Art. 17

(Corsi per l'accesso)

1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale promuove, anche avvalendosi della collaborazione delle Università aventi sede nel territorio regionale, corsi formativi di preparazione rivolti ai soggetti inte-

Art. 15

(Corsi di prima formazione)

1. La Scuola regionale organizza corsi di prima formazione, con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi indetti per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuova unità addetta allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge. I corsi di prima formazione sono obbligatori entro due anni dall'assunzione **e possono essere organizzati in forma decentrata.**

2. *Identico*

Art. 16

(Formazione e aggiornamento)

Identico

Art. 17

(Corsi per l'accesso)

Identico

ressati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale.

2. La realizzazione dei corsi di cui al comma 1 può essere affidata alla Scuola regionale.

3. Il superamento delle prove finali dei corsi di cui al comma 1 può costituire titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi pubblici indetti dagli enti locali.

CAPO VI

Adesione della Regione al Forum europeo per la sicurezza urbana, norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 18

(Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

1. La Regione aderisce al Forum europeo per la sicurezza urbana, associazione internazionale con sede a Parigi.

2. I diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa complessiva di euro 589.099,99.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte a carico delle seguenti UPB del bilancio di previsione per l'anno 2012: UPB 10601: euro 3.099,99, UPB 10606: euro 286.000,00, UPB 10613: euro 300.000 e che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali indicate all'articolo 21.

GAPO VI

Adesione della Regione al Forum europeo per la sicurezza urbana; norme finanziarie, transitorie e finali

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

(Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

Soppresso

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa complessiva di euro 159.800,00.

2. *Identico*

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme già autorizzate dalla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione. Legge finanziaria 2014) come di seguito indicato:

- a) nella tabella A, per euro 70.000,00 mediante impiego delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale), già iscritte nell'UPB 10601 del bilancio di previsione dell'anno 2014;
- b) nella tabella B, per euro 89.800,00 mediante impiego di quota parte delle risorse che derivano da equivalente riduzione dell'au-

4. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le opportune variazioni al bilancio di previsione 2012.

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 6 è costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione di tale organo continuano ad operare l'Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità) e il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale).

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui agli articoli 5, comma 1; 8, comma 3; 12, comma 2; 13, comma 1.

3. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 12, comma 2.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali diversi dai Comuni che adeguano allo scopo i propri ordinamenti.

5. Fino all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 21 e i relativi provvedimenti attuativi.

torizzazione di spesa della legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità), già iscritte nell'UPB 10606 per euro 29.800,00 e nell'UPB 10613 per euro 60.000,00 del bilancio di previsione per l'anno 2014.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte nell'UPB 10601 a carico di appositi capitoli; la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).

4 bis. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 8 dell'articolo 6 si provvede mediante impiego di quota parte delle somme relative alla l.r. 20/1984 iscritte nell'UPB 10501.

Art. 20

(Norme transitorie e finali)

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 6 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione di tale organismo continua ad operare il Comitato tecnico di cui all'articolo 14 della l.r. 38/1988.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentita la competente commissione assembleare, con propri regolamenti, stabilisce i termini e le modalità di adeguamento alle disposizioni relative alla gestione associata delle funzioni di polizia locale indicate al comma 2 dell'articolo 5 e provvede all'attuazione del comma 3 dell'articolo 8.

3. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, si attuano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la gradualità della sostituzione delle uniformi indicata alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12.

4. I Comuni e le Province adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

5. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli enti locali diversi dai Comuni e dalle Province che adeguano allo scopo i propri ordinamenti.

6. Fino all'adozione degli atti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale);
- b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);
- c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: “Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale”);
- d) 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l'anno 1998);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- c) l'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).

disposizioni abrogate dall'articolo 21 e i relativi provvedimenti attuativi.

Art. 21
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

a) *identica*

b) *identica*

c) *identica*

d) *soppressa*

2. *Identico*

2 bis. Nella tabella A della l.r. 49/2013 la voce: “Legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 Norme in materia di polizia locale – 70.000,00” è soppressa.

2 ter. Nella tabella B della l.r. 49/2013 la voce: “Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – 289.800,00” è sostituita dalla seguente: “Legge regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità – 200.000,00”.

**Pdl n. 177 ad iniziativa del Consigliere Latini
presentata in data 31 gennaio 2012**

**CAPO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.

2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo, della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.

3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, sentito il CAL, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.

Art. 2
(Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.

2. Gli interventi regionali privilegiano:
a) le azioni integrate, di natura preventiva;
b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

3. L'Assemblea legislativa regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

**CAPO II
PROMOZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA**

Art. 3
(Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

- a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
- b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e i Comuni, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del CAL; le Province possono partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni interessati;
- c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

- a) la realizzazione di sistemi informativi integrati sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
- b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
- c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
- d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sul principio di prossimità anche mediante figure di operatori di quartiere ed il coinvolgimento dei cittadini;
- e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- f) attività di formazione integrata rivolte agli operatori delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia municipale, e dai presidenti delle Province.

Art. 4

(Politiche e interventi regionali)

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche

- iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
 - c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

Art. 5

(Interventi di rilievo locale)

1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane, alle Unioni e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 6

(Interventi di rilievo regionale)

1. La Regione realizza direttamente o partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti.

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

Art. 7

(Istituzione della "Fondazione marchigiana per le vittime dei reati")

1. La Regione è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata: "Fondazione marchigiana per le vittime dei reati".

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

- a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
- c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone all'Assemblea legislativa regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima.

ma o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione marchigiana per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

Art. 8

(Utilizzazione del volontariato)

1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dagli articoli 1 e 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.

2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:

a) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale stessa o

ad altro operatore di detta polizia da esso individuato;

- b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale;
- d) siano adeguatamente assicurati.

3. I Comuni e le Province possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato, con sole finalità di supporto organizzativo ai soci che svolgano le attività di cui al presente comma, a condizione che dette associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il CAL, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari.

Art. 9

(Referenti per la sicurezza)

1. La Giunta regionale, ove necessario, promuove mediante le direttive previste al comma 5 l'individuazione da parte dei gestori di locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento, di referenti per la sicurezza, da essi funzionalmente dipendenti secondo la legislazione vigente.

2. I referenti per la sicurezza contribuiscono all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. L'esercizio della funzione di referente per la sicurezza è subordinato al possesso di specifica autorizzazione del Comune in cui il soggetto esercita la propria attività, nonché dei seguenti requisiti:

- a) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e non essere stato espulso dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
- b) aver frequentato, con profitto, specifico corso

di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale.

4. L'autorizzazione è richiesta congiuntamente dall'interessato e dal datore di lavoro. Il Comune informa le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza delle autorizzazioni concesse.

5. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il CAL, le direttive per gli Enti locali relative alle modalità di autorizzazione all'esercizio della funzione di referente per la sicurezza disciplinata dal presente articolo.

Art. 10

(Istituti di vigilanza privata)

1. Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:

- a) svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;
- b) operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia locale o ad altro operatore di detta polizia da esso individuato.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, sentito il CAL, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

CAPO III

POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

Art. 11

(Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale)

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

3. I Comuni esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi di polizia municipale.

4. Le Province, per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale loro attribuite dall'articolo 14, istituiscono corpi di polizia provinciale.

5. La presente legge definisce le caratteristiche strutturali minime dei corpi, al fine di rispondere alle esigenze di adeguatezza nell'esercizio delle funzioni. I Comuni le cui dimensioni organizzative non consentono l'istituzione del corpo di polizia municipale svolgono, salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 1, le relative attività in forma associata, mediante corpi intercomunali, anche organizzati in servizi comunali.

Art. 12

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.

2. La Giunta regionale esercita, in particolare, sentito il CAL, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

- a) sistema informativo della polizia locale;
- b) criteri e sistemi di selezione per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione;
- d) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini.

3. La Giunta regionale, sentito il CAL, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, al reclutamento del personale, all'interpretazione normativa ed alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa

della polizia locale, comprensiva degli apparati automatici di controllo. A tal fine la Regione attua le necessarie iniziative di studio ed approfondimento.

4. La Regione promuove l'attivazione di un numero telefonico unico per l'accesso alla polizia municipale su tutto il territorio regionale e analogamente procede per la polizia provinciale.

Art. 13

(Comitato tecnico di polizia locale)

1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.

2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

3. Esso dura in carica quanto il Consiglio-Assemblea legislativa regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai comandanti dei corpi di polizia municipale dei Comuni capoluogo;
- c) da due comandanti dei corpi di polizia provinciale, designati dal CAL;
- d) da quattro comandanti di corpo di polizia municipale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal CAL.

4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

Art. 14

(Corpo di polizia locale)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale, anche a carattere intercomunale, operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia municipale e provinciale.

2. I corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale, sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti di concerto con le forze e altre strutture di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

- b) tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- c) tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia;
- d) tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria;
- e) supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del lavoro;
- f) controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile.

3. I corpi di polizia provinciale sono istituiti prioritariamente al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle seguenti attività:

- a) polizia ambientale ed ittico-venatoria;
- b) soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- c) altri compiti di polizia amministrativa, nelle materie di competenza provinciale, ivi compreso il controllo sui tributi di competenza.

4. I Comuni, anche in forma associata, e le Province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle attività di polizia municipale e provinciale con particolare riferimento alle attività di polizia stradale.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 i corpi di polizia municipale, anche a carattere intercomunale:

- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di operatori di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 7;
- c) gestiscono una centrale radio operativa;
- d) promuovono l'organizzazione e l'integrazione delle attività per aree territoriali omogenee.

6. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale. La convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale, ovvero per il trasferimento all'Unione dei Comuni, deve necessariamente prevedere:

- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;

- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
- c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.

7. La Giunta regionale definisce, sentito il CAL e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale devono possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli operatori di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese intercomunali che interessano più corpi di polizia municipale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

8. L'atto della Giunta regionale che stabilisce gli standard fissa altresì i criteri generali di deroga al numero degli operatori di cui al comma 5, lettera b).

Art. 15

(Contributi regionali)

1. La Regione concede contributi agli Enti locali e loro associazioni per:

- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
- b) la realizzazione di progetti volti alla qualificazione del servizio di polizia locale, con priorità per quelli nei quali è costituito un corpo di polizia locale, ai sensi dell'articolo 14.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, anche sulla base di specifici accordi di programma, in misura non superiore al settanta per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al cinquanta per cento per quelli di cui alla lettera b).

3. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

Art. 16

(Figure professionali e struttura della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regiona-

le, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la struttura di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo;
- c) dirigente;
- d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento intercomunale per le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale.

3. Durante il periodo di prova gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale. L'esito positivo della formazione, verificato secondo quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), è valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e dei servizi comunali. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi di prossimità e adeguatezza.

5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia municipale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.

6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.

7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.

8. Nel territorio regionale, l'operatore di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

Art. 17

(Comandante del corpo di polizia locale)

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, o suo delegato. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.

2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.

3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salva diversa disposizione del regolamento del Comune, il comandante del corpo di polizia municipale riveste la qualifica apicale nell'ambito del Comune, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento o dalla convenzione della forma associata.

4. Nei corpi intercomunali, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell'inquadramento nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola l'associazione e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.

Art. 18

(Attività formativa)

1. La Regione programma e realizza le attività formative degli addetti alla polizia locale, in collaborazione con gli enti locali, attraverso una sezione appositamente costituita della scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), che può stipulare allo scopo convenzioni con altri enti di formazione.

2. La Giunta regionale, sulla base del fabbisogno formativo indicato dagli enti locali, definisce i contenuti generali dei programmi formativi per l'accesso alle diverse figure professionali, per il personale assunto a tempo determinato e

per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale in servizio, nonché le modalità di svolgimento dei corsi.

3. L'attività formativa può essere svolta in forma decentrata nel territorio regionale, al fine di favorire la partecipazione di tutti gli operatori.

4. Gli addetti alla polizia locale assunti a tempo determinato dagli enti locali sono adibiti al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di formazione realizzato dall'ente locale in base a quanto stabilito ai sensi del comma 2.

Art. 19

(Corsi di prima formazione)

1. La sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, organizza corsi di prima formazione con verifica finale della preparazione acquisita, obbligatori per i vincitori dei concorsi realizzati per il reclutamento a tempo indeterminato e comunque per ogni nuovo addetto allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

2. In caso di assunzione tramite corso concorso, la partecipazione agli stessi equivale alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, a condizione che i contenuti del corso predisposto dall'ente locale ai fini del concorso siano conformi a quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

Art. 20

(Formazione e aggiornamento)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale degli addetti alle strutture di polizia locale, la sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, organizza:

- a) corsi di formazione specifica e di elevata specializzazione per i responsabili dei servizi e per i comandanti dei corpi, ove istituiti;
- b) corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione anche in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

2. Al termine dei corsi di cui al comma 1 viene rilasciato apposito attestato che costituisce, ad ogni effetto, titolo di servizio.

Art. 21

(Corsi per l'accesso)

1. La struttura regionale competente in materia di polizia locale organizza, anche avvalendosi della sezione della scuola regionale individuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e della collaborazione delle università aventi sede nel territorio regionale, corsi formativi di preparazione rivolti

ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi banditi dagli enti competenti per il reclutamento del personale di polizia locale.

2. Il superamento delle prove finali dei corsi di cui al comma 1 costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi.

3. Presso la struttura organizzativa regionale competente è istituito un elenco nominativo dei soggetti che hanno superato le prove finali dei corsi di cui al comma 1, dal quale gli enti locali possono attingere per le assunzioni a tempo determinato.

CAPO IV DIVISE, DISTINTIVI ED ALTRI SIMBOLI

Art. 22 *(Segni distintivi)*

1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, numero 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), sentito il CAL, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.

2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.

CAPO V NORME FINANZIARIE

Art. 23 *(Copertura finanziaria)*

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a decorrere dall'anno 2013 mediante le rispettive leggi finanziarie.

2. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2013 ad apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

Art. 24

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni abrogate dall'articolo 25 e i corrispondenti provvedimenti attuativi.

Art. 25

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 29 ottobre 1988, n.38 (Norme in materia di polizia locale);
- b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);
- c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale");
- d) 24 luglio 2002, n.11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l'anno 1998);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- c) l'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).

**Pdl n. 116 a iniziativa dei Consiglieri
Zinni, Natali, D'Anna
presentata in data 27 giugno 2011**

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

CAPO II PROMOZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA

Art. 2 - Funzioni dei soggetti istituzionali
Art. 3 - Osservatorio regionale sulla sicurezza
Art. 4 - Volontari per la sicurezza
Art. 5 - Progetti per la sicurezza urbana
Art. 6 - Fondo regionale a sostegno delle
vittime di reato
Art. 7 - Patti locali di sicurezza urbana

CAPO III POLIZIA LOCALE

Art. 8 - Funzioni della Regione
Art. 9 - Funzioni delle Province e dei Comuni
Art. 10 - Comitato tecnico consultivo di polizia
locale
Art. 11 - Gestione associata
Art. 12 - Istituzione dei corpi di polizia locale
Art. 13 - Organizzazione della polizia locale
Art. 14 - Comandante del corpo o responsabile
della polizia locale
Art. 15 - Regolamenti di polizia locale
Art. 16 - Funzioni di polizia locale
Art. 17 - Servizi esterni di supporto
Art. 18 - Formazione e aggiornamento profes-
sionale
Art. 19 - Corsi di prima formazione e corsi di
aggiornamento periodici
Art. 20 - Uniformi e segni distintivi
Art. 21 - Armamento del personale di polizia
locale

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 - Disposizioni finanziarie
Art. 23 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 24 - Abrogazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Marche considera la sicurezza urbana come una delle condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale e promuove con la presente legge, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza:

- a) gli interventi regionali di sostegno delle politiche locali per la sicurezza integrata delle città e del territorio regionale, favorendo l'integrazione di politiche sociali territoriali, di competenza della Regione medesima e degli enti locali;
- b) in concorso con gli enti locali, attraverso strumenti finanziari, anche integrati, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;
- c) mediante accordi di collaborazione istituzionale, politiche integrate per la sicurezza urbana e per il sostegno delle vittime della criminalità;
- d) l'integrazione tra gli interventi statali e quelli regionali in materia di immigrazione clandestina.

2. La Regione, inoltre, con la presente legge, stabilisce l'organizzazione e le funzioni nell'ambito del territorio regionale della polizia locale, come definite dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) esercitate, anche in forma associata, dai Comuni e dalle Province tramite apposite strutture di polizia comunale e polizia provinciale di seguito denominate come polizia locale.

CAPO II PROMOZIONE DELLE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA

Art. 2 *(Funzioni dei soggetti istituzionali)*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, la Regione:

- a) promuove l'integrazione tra gli interventi regionali e gli interventi degli enti locali per la sicurezza urbana con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza degli organi statali, anche mediante la stipula di intese ed accordi con i predetti organi;

- b) sostiene la conoscenza, lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva e la prevenzione e repressione dei reati;
- c) sostiene con interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana;
- d) favorisce l'integrazione e la condivisione delle banche dati a disposizione della Regione e degli enti locali mediante lo sviluppo di servizi per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
- e) promuove forme di coordinamento regionale per la gestione di situazioni di emergenza sul piano della sicurezza;
- f) promuove l'applicazione di tecnologie finalizzate al coordinamento, alla collaborazione e alla comunicazione tra la polizia locale e tra questa e le forze dell'ordine presenti sul territorio regionale;
- g) promuove iniziative tese a favorire la formazione e l'aggiornamento di specifiche professionalità nel campo della mediazione culturale e dei conflitti sociali;
- h) definisce gli indirizzi, le linee programmatiche di intervento e le azioni prioritarie in materia di politiche locali per la sicurezza integrata;
- i) promuove l'aiuto e l'assistenza alle vittime di reato.

2. Gli enti locali promuovono e realizzano i patti locali per la sicurezza integrata di cui all'articolo 7.

Art. 3

(Osservatorio regionale sulla sicurezza)

1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, nel rispetto delle competenze ad essi riconosciute dal vigente ordinamento ed in attuazione e a completamento della politica regionale sulla sicurezza, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è organo di supporto della Giunta regionale in materia di sicurezza e per la realizzazione di politiche integrate attraverso:

- a) il monitoraggio e l'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio regionale;
- b) l'attività di ricerca finalizzata all'analisi dei fenomeni di criminalità e insicurezza sul territorio regionale;
- c) l'attività di informazione, documentazione e valutazione degli interventi effettuati in ordine

alla prevenzione e alla repressione dei crimini e alla messa in sicurezza delle aree più degradate e ad alto tasso di criminalità sul territorio di competenza del singolo ente locale.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la Regione può avvalersi di collaborazioni con università degli studi, istituti di ricerca e altri soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze ed esperienze in materia di sicurezza. Gli enti locali, a richiesta, devono mettere a disposizione dell'Osservatorio tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, fornendo nel dettaglio un quadro delle iniziative realizzate sul tema della sicurezza.

4. L'Osservatorio svolge, inoltre, funzioni di regolazione e programmazione, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio si occupa:

- a) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità che si verificano sul territorio regionale, in collaborazione con le forze di polizia locale;
- b) della valutazione e rilevazione dei fenomeni di devianza, di emarginazione e di bullismo;
- c) dell'analisi e della valutazione dei fenomeni di criminalità e pericolosità sociale generati dal consumo e dallo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche;
- d) dell'analisi e della valutazione del fenomeno dell'usura e dei reati contro il patrimonio quali fenomeni connessi alla mancanza di controllo del territorio;
- e) del monitoraggio del problema dell'immigrazione clandestina;
- f) del monitoraggio sugli effetti dei progetti di intervento per la sicurezza;
- g) della predisposizione e avvio all'interno degli istituti scolastici di percorsi educativi in materia, in collaborazione con i dirigenti scolastici.

5. L'Osservatorio presenta alla Giunta regionale una relazione annuale sulle attività di analisi e valutazione effettuate e sui progetti realizzati.

6. Salvo quanto previsto al comma 3, l'Osservatorio si avvale di norma di strutture e personale della Regione la quale definisce con proprio atto la composizione, le modalità e i criteri di funzionamento.

Art. 4

(Volontari per la sicurezza)

1. Al fine di favorire il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile, la Regione promuove e sostiene finanziariamente

l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle forze dell'ordine, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali in materia.

2. L'impiego delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, che operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di polizia locale, è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi.

3. Al fine di assicurare adeguata uniformità sul territorio regionale, la Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato, individua con apposito regolamento i requisiti di onorabilità dei volontari e i compiti ad essi demandati, specificando, in relazione alle diverse tipologie di attività:

- a) le modalità esecutive del servizio svolto;
- b) le dotazioni e l'abbigliamento di cui il personale volontario deve essere fornito;
- c) la formazione necessaria per l'acquisizione delle competenze individuali o delle abilitazioni richieste;
- d) la copertura assicurativa da garantire per l'esercizio delle attività.

4. I volontari che superano i prescritti corsi formativi organizzati dalla Regione sono iscritti in un elenco regionale articolato su sezioni comunali, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali. Con lo stesso regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati anche l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei volontari per la sicurezza.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al volontariato di protezione civile della Regione.

Art. 5

(Progetti per la sicurezza urbana)

1. La Regione promuove ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), interventi di carattere finanziario, anche in concorso con gli enti locali, per la realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana.

2. I progetti sono finalizzati all'ottenimento di più alti livelli di sicurezza urbana, al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità e allo sviluppo di azioni positive di carattere sociale e riguardano in particolare:

- a) l'apertura di presidi territoriali di polizia locale, nonché il potenziamento operativo e la ristrutturazione di quelli esistenti;
- b) i potenziamenti degli apparati radio;

- c) il rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico strumentali e del parco autoveicoli;
- d) i collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali, nelle zone più a rischio e nei centri storici;
- e) la modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- f) l'incremento del numero degli operatori nei servizi prefestivi e festivi e per il controllo nella fascia serale e notturna e nei periodi estivi;
- g) le iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di violenza nei confronti di donne, bambini ed anziani;
- h) il potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- i) le iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- j) la gestione associata dei servizi finalizzati alla vigilanza e al controllo del territorio di competenza.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione assembleare competente, determina le modalità di presentazione e finanziamento dei progetti.

Art. 6

(Fondo regionale a sostegno delle vittime di reato)

1. La Regione, per la finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) costituisce un fondo a sostegno e per l'assistenza alle vittime di reato.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7

(Patti locali di sicurezza urbana)

1. Il patto locale di sicurezza, quale strumento attraverso il quale si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, è promosso da uno o più Sindaci dei Comuni interessati. Il patto locale di sicurezza è teso a favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché delle Province e degli altri enti e associazioni presenti sul territorio.

2. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare un Comune singolo od un insieme di Comuni, anche di diversi ambiti provinciali.

3. Il patto locale di sicurezza urbana prevede:

- a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
- b) il programma degli interventi da realizzare e le azioni previste.

4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 5, le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 1.

5. Il programma e le azioni degli interventi di cui al comma 3, lettera b) possono essere finanziati dalla Regione nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 5.

CAPO III POLIZIA LOCALE

Art. 8

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo nei confronti degli enti locali in materia di polizia locale, di cui all'articolo 1, comma 2, e in particolare:

- a) definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali devono attenersi nell'organizzazione del servizio di polizia locale, nonché le modalità per la costituzione del corpo di polizia locale e gli standard essenziali dei corpi medesimi ai sensi dell'articolo 13, comma 5;
- b) definisce le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di riconoscimento del personale, nonché quelle tecniche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
- c) svolge le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli addetti di cui agli articoli 18 e 19;
- d) incentiva l'esercizio associato delle funzioni, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
- e) favorisce l'accesso alle banche dati e agli archivi utili per l'operatività della polizia locale, anche mediante il supporto dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza di cui all'articolo 3;
- f) istituisce un numero telefonico unico di emergenza a livello regionale.

Art. 9

(Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo, le Province e i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono i corpi o i servizi di polizia locale di cui all'articolo 12 e ne disciplinano con regolamento l'organizzazione ai sensi dell'articolo 15.

2. Le Province, al fine di un efficace espletamento delle funzioni, possono promuovere specifici accordi con i Comuni per attivare forme di collaborazione tra le strutture di polizia provinciale e quelle di polizia municipale del territorio di competenza.

3. Il Sindaco e il Presidente della Provincia definiscono gli indirizzi e vigilano sull'espletamento delle attività di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10

(Comitato tecnico consultivo di polizia locale)

1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo di polizia locale, quale organo consultivo della Giunta regionale, ai fini della realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale.

2. Il Comitato dura in carica quanto l'Assemblea legislativa regionale ed è composto:

- a) dall'assessore regionale competente in materia di polizia locale, o suo delegato, che lo presiede;
- b) da tre consiglieri regionali eletti dall'Assemblea legislativa con voto limitato a due;
- c) dai comandanti della polizia municipale dei Comuni capoluogo;
- d) da un comandante della polizia provinciale, designato dall'UPI;
- e) da quattro comandanti della polizia municipale designati dall'ANCI rispettivamente uno per ogni provincia;
- f) un esperto designato da ognuna delle organizzazioni sindacali degli operatori di polizia locale.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione dell'assessore regionale competente in materia. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato.

4. Il Comitato opera tenendo conto anche delle esigenze di coordinamento con le politiche di sicurezza urbana e sulla base delle indicazioni desunte dalle analisi dei fenomeni di maggiore criticità, rilevati attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale per la sicurezza di cui all'articolo 3.

Art. 11*(Gestione associata)*

1. La Regione promuove e incentiva lo svolgimento associato del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e di assicurare più alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale.

2. La convenzione per la gestione in forma associata, ovvero per il trasferimento all'Unione dei Comuni, prevede:

- a) le modalità organizzative per lo svolgimento del servizio, anche attraverso una centrale operativa unica, basate su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti gli enti locali associati;
- b) le modalità di coordinamento delle strutture di polizia locale comprese nell'ambito della gestione associata e i rapporti con il responsabile della struttura associativa;
- c) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce i criteri per il riparto e le modalità di erogazione delle risorse da destinare all'incentivazione delle gestioni associate di polizia locale ai sensi della presente legge.

Art. 12*(Istituzione dei corpi di polizia locale)*

1. I corpi di polizia locale sono istituiti dalle Province e dai Comuni ove sussistano le seguenti caratteristiche strutturali ed operative minime:

- a) organizzazione giornaliera, nell'ambito territoriale di competenza, di due turni ordinari di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi, e di turni eventualmente serali e notturni da svolgersi in relazione alle esigenze operative di sicurezza del territorio, nonché di un sistema che consenta l'attivazione dei controlli di polizia amministrativa locale nell'arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi, nell'ambito territoriale di competenza;
- b) predisposizione e dotazione di una struttura operativa centralizzata per le comunicazioni di servizio;
- c) organizzazione e svolgimento del servizio di rilevazione degli incidenti stradali.

2. Ogni ente locale in cui è istituito il servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa.

3. La Regione definisce i criteri organizzativi di carattere generale cui gli enti locali devono attenersi nella organizzazione del servizio di cui

al comma 1 ed in particolare stabilisce il numero minimo di addetti necessario per la costituzione del corpo, gli standard essenziali che i corpi devono possedere in rapporto alla popolazione residente e temporanea, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire.

4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale, l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.

5. Gli enti locali possono istituire presidi decentrati di polizia locale.

Art. 13

(Organizzazione della polizia locale)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità nel territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il personale delle strutture di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali:

- a) responsabile del servizio o comandante del corpo, ove istituito;
- b) commissari o maggiori con funzioni di ufficiali responsabili di area, tra i quali deve essere individuato un vice;
- c) ispettori, tenenti e capitani con funzioni di ufficiali addetti al coordinamento e controllo;
- d) sovrintendenti con funzioni di sottufficiali addetti al controllo;
- e) agenti scelti;
- f) agenti.

2. La dotazione organica delle strutture di polizia locale è costituita di norma da un addetto ogni mille abitanti, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Per i corpi intercomunali di polizia municipale l'organico non può essere inferiore ad un addetto ogni milleduecento abitanti residenti, con arrotondamento all'unità superiore.

4. Per i corpi di polizia provinciale l'organico non può essere inferiore ad un addetto ogni venticinquemila abitanti residenti, con arrotondamento all'unità superiore.

5. L'ente locale può prevedere un rapporto diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4 per particolari esigenze organizzative locali, anche riguardo alla stagionalità turistica, all'estensione territoriale, allo sviluppo delle strade e alla densità del traffico, alla quantità degli insediamenti produttivi e commerciali, alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, alla consistenza dei fenomeni criminali.

6. Per le località turistiche, nel periodo stagionale più importante, l'organico della polizia municipale, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, deve essere integrato nella misura di un operatore ogni millecinquecento posti letto, prioritariamente con personale assunto a tempo indeterminato e aggregato da altri Comuni.

7. I servizi di polizia locale o i corpi, ove istituiti, dipendono direttamente dal Sindaco o dal Presidente della Provincia e non possono essere ricompresi in settori o aree amministrative più ampie.

Art. 14

(Comandante del corpo o responsabile della polizia locale)

1. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale attua gli indirizzi definiti dal Sindaco o dal Presidente della Provincia; è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione interna, della comunicazione interna ed esterna, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla struttura e ne risponde al Sindaco o al Presidente della Provincia.

2. La funzione di comandante o di responsabile è attribuita a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza. Salvo diversa disposizione del regolamento del Comune o della Provincia, il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito della propria amministrazione.

Art. 15

(Regolamenti di polizia locale)

1. Gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale stabiliscono l'organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
- e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;

- h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
- i) presenza scolastica ed universitaria;
- j) presenza di poli ospedalieri;
- k) presenza di nodi stradali critici;
- l) presenza di attività istituzionali;
- m) presenza di campi nomadi;
- n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.

Art. 16

(Funzioni di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.

2. Gli operatori di polizia locale devono possedere i requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge.

3. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- b) vigilano sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- c) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborano ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;
- d) svolgono funzioni di polizia giudiziaria, di polizia tributaria e quelle ausiliarie di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla normativa statale.

Art. 17

(Servizi esterni di supporto)

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in ordine ad ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e del territorio.

2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di polizia locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'auto-

rità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

3. Ove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale.

Art. 18

(Formazione e aggiornamento professionale)

1. La professionalità degli operatori di polizia locale è assicurata tramite:

- a) un corso di prima formazione finalizzato a fornire idonea preparazione giuridica di base con riferimento allo svolgimento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di sicurezza;
- b) corsi di aggiornamento periodici di cui all'articolo 19.

2. A tal fine la Regione programma e realizza le attività formative degli addetti alla polizia locale, in collaborazione con gli enti locali, attraverso una sezione appositamente costituita presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione) che può stipulare allo scopo convenzioni con altri enti di formazione e le Università.

3. La Regione destina annualmente adeguate risorse per le attività della Scuola di cui al comma 2.

Art. 19

(Corsi di prima formazione e corsi di aggiornamento periodici)

1. Al fine di garantire la continuità dell'aggiornamento professionale, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 10, disciplina:

- a) le modalità organizzative, i contenuti, la durata e le prove finali dei corsi periodici e di prima formazione;
- b) la partecipazione a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- c) il corso di formazione specifica per comandante di polizia locale;
- d) la composizione delle commissioni di esame dei corsi formativi;
- e) i corsi di elevata specializzazione rivolti prioritariamente ai responsabili delle strutture di polizia municipale e provinciale.

2. Il personale assunto a qualsiasi titolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge è adibito al servizio attivo dopo aver frequentato un corso di prima formazione, secondo quanto stabilito dalla lettera a) del comma 1.

Art. 20

(Uniformi e segni distintivi)

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, secondo i servizi di sicurezza e di visibilità degli operatori. La Giunta regionale disciplina con apposita deliberazione, previo parere della competente commissione assembleare, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge:

- a) le divise e le loro caratteristiche sulla base delle diverse circostanze;
- b) i distintivi di grado, attribuiti in base al profilo e alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale;
- c) gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza;
- d) le categorie e le caratteristiche degli eventuali contrassegni di specialità o incarico, onorificenza, da apporre sull'uniforme;
- e) le caratteristiche della tessera di riconoscimento;
- f) gli strumenti che devono essere tenuti a bordo dei mezzi di trasporto;
- g) le caratteristiche dei contrassegni e degli accessori, nonché dei veicoli e dei mezzi in dotazione.

2. Gli addetti alle strutture di polizia locale svolgono la propria attività in uniforme, salvo i casi in cui il regolamento di cui al comma 1 preveda diversamente.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i Comuni e le Province provvedono alle dotazioni indicate.

4. E' fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche capi speciali di abbigliamento, necessari a particolari esigenze operative.

Art. 21

(Armamento del personale di polizia locale)

1. Gli operatori della polizia locale cui è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza portano senza licenza le armi in dotazione individuale o di reparto di cui possono essere dotati, nel territorio dell'ente o degli enti associati, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio, nei termini e con le

modalità prescritte dalla normativa statale.

2. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Comitato tecnico di polizia locale di cui all'articolo 10 della presente legge:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- d) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i luoghi autorizzati.

3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela individuale o di reparto che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettile, gli spray irritanti consentiti, la mazzetta di segnalazione stradale e il cuscino per il trattamento sanitario obbligatorio.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012 mediante le rispettive leggi finanziarie.

2. La Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2012 ad apportare le variazioni al POA eventualmente necessarie ai fini della gestione.

Art. 23

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 3 ed il Comitato di cui all'articolo 10 sono costituiti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino alla costituzione dell'Osservatorio di cui all'articolo 3 continua ad operare l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della l.r. 24 luglio 2002, n. 11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Le caratteristiche delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi sono adeguate entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni abrogate dall'articolo 24 e i corrispondenti provvedimenti attuativi.

Art. 24
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali:

- a) 29 ottobre 1988, n.38 (Norme in materia di polizia locale);
- b) 26 aprile 1990, n. 28 (Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale);
- c) 19 novembre 1996, n. 49 (Modifica alla l.r. 26 aprile 1990, n. 28 concernente: "Divise, distintivi di grado e di riconoscimento, mezzi e strumenti operativi degli addetti al servizio di polizia municipale");
- d) 24 luglio 2002, n.11 (Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità).

2. Sono altresì abrogati:

- a) il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 1998, n. 40 (Assestamento del bilancio per l'anno 1998);
- b) l'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 30 (Assestamento del bilancio 2000);
- c) l'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 30 (Assestamento del bilancio 2001).